

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4801 del 18/10/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO (BO). DITTA COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA. CODICE BO00A0069.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4944 del 18/10/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità "*Progetto Demanio Idrico*");

### PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2007/0241300 del 26/09/2007, presentata ai sensi degli artt. 5-27 del r.r. 41/2001, la società Cooperativa Trasporti Imola (sigla CTI), c.f. 00287060370, ha richiesto il rinnovo e l'unificazione della concessioni preferenziali identificate con il codice pratica

n.7 e 57 e assentite con determinazione n.11145/2006 per il prelievo acque pubbliche sotterranee;

- sono stati costituiti due depositi cauzionali per i rispettivi procedimenti in data 19/09/2007 tramite bollettino postale (identificativi: VCY0747; VCY0748) nella misura di 51,65 euro cada uno;

**DATO ATTO** che l'istruttoria è stata effettuata ai sensi dell'art. 50 della l.r. 4/2007;

**DATO INOLTRE ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 241 del 24/07/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po con nota assunta al protocollo PG/2019/120860 del 31/07/2019;

**PRESO INOLTRE ATTO** che:

- con nota del 6 giugno 2018, la Città Metropolitana di Bologna ha dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad ARPAE a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015 e che, di conseguenza, la richiesta di parere deve ritenersi superflua nei casi in cui sia verificata la conformità ambientale della

derivazione con l'art. 5.9. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

**RITENUTO** pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 03/10/2019 la somma pari a 146,70 euro, ad integrazione dei depositi cauzionali già costituiti in data 19/09/2007, nella misura di 250,00 euro;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. BO00A0069;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società Cooperativa Trasporti Imola (sigla CTI) , c.f. 00287060370, con sede legale nel comune di Imola (BO) loc. Cà di Guzzo, il rinnovo di concessione con unificazione dei procedimenti ex n.7 e 57 (determinazione n.11145/2006) per il prelievo di acque pubbliche sotterranee cod. BO00A0069, come di seguito descritto:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi:
  - i. ubicazione pozzo n.1 (ex pratica n.57) avente profondità di metri 35 dal p.c.: comune di Castel San Pietro (BO) su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 62 map. 197 del N.C.T., coordinate UTM-RER: x=708579, y=920475;
  - ii. ubicazione pozzo n.2 (ex pratica n.7) avente profondità di metri 70 dal p.c.: comune di Castel San Pietro (BO) su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 62 map. 197 del N.C.T., coordinate UTM-RER: x=708559, y=920546;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 12,50;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 11.500;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/10/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 47,02 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Unità Specialistica Progetto Demanio

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla società Cooperativa Trasporti Imola, c.f. 00287060370, con sede legale nel comune di Imola (BO) (cod. BO00A0069).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi.

- Pozzo 1 (ex pratica n.57):

i. ubicazione: comune di Castel San Pietro (BO) su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 62 map. 197 del N.C.T., coordinate UTM-RER:

x = 708579, y = 920475;

ii. caratteristiche tecniche: profondità di metri 35,00 dal p.c., tubo di mandata in acciaio del diametro di 63 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa da 2 kW di potenza con una portata max. di esercizio di 2,5 l/s e dotato di avampozzo sporgente per 1 metro dal p.c. in cemento circolare del diametro di 1,2 metri con coperchio in metallo;

- Pozzo 2 (ex pratica n.7):

i. Ubicazione: comune di Castel San Pietro (BO) su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 62 map.197 del N.C.T., coordinate UTM-RER:

x = 708559, y = 920546;

ii. caratteristiche tecniche: profondità di metri 70,00 dal p.c., tubo di mandata in acciaio del diametro di 200 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa da kW15 di potenza con una portata max. di esercizio di 10,00 l/s;

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per interventi irrigui di soccorso alle colture seminate praticate per un areale di ca. 15 ha.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 12,50 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 11.500,00 .
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato soltanto come irrigazione di soccorso nel periodo da maggio a settembre per le colture seminative praticate..
4. Il prelievo avviene da 2 corpi idrici: 0200-ER-DQ1-CL (conoide sillaro libero) e 2492-ER-DQ2-CCI (conoide sillaro-sellustra confinato inferiore).

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale n°1018766509, ovvero IBAN IT36R0760102400001018766509, intestato a “STB - Affluenti Reno”, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

## ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. Monitoraggio della falda** – In base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, il prelievo ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva, nel quale le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate al monitoraggio della falda. Le misurazioni dovranno essere effettuate per i rispettivi corpi idrici sfruttati, almeno due volte l’anno (indicativamente in primavera ed autunno) ed i risultati rilevati dovranno essere trasmessi ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna, specificando il corpo idrico per cui si è fatta la misurazione.
- 2. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l’accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 3. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l’Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 6. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di

concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**